PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI

Art. 5

Attività assistenziali del Ministero dell'interno

Ai profughi ed ai rimpatriati, gia' liquidati a norma del presente decreto-legge e delle precedenti leggi in materia, che versino in stato di bisogno o si trovino in particolari situazioni, possono essere concessi, a carico del Ministero dell'interno, sussidi straordinari. Il Ministero dell'interno provvede, altresi', all'assunzione della spesa per il ricovero in case di riposo ed istituti per anziani dei profughi e rimpatriati ultrasessantacinquenni o inabili al lavoro, di cui al terzo comma dell'art. 2. Il Ministero dell'interno stipulera' apposite convenzioni con enti qualificati per la gestione della Casa di riposo per anziani realizzata nel centro profughi di Pigna e di quella in corso di realizzazione nel centro profughi di Bari, per l'ospitalita' dei profughi e rimpatriati stessi.

Versione in vigore dal 28 agosto 1970, non più in vigore dal 27 ottobre 1970 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dei-cittadini-italiani-rimpatriati-dalla-libia/art-5-attivita-assistenziali-del-ministero-dell-interno/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it